REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 78/2024**

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Rocco Lotito ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per resa di conto iscritto al n. 8624 del registro di segreteria, depositato in data 9 luglio 2020, con cui la Procura Regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell'art. 141, comma 4, c.g.c., di voler fissare, nei confronti di SINNO Bruno Maria, nato a Matera il 26/07/1963 - C.F. SNNBNM63L26F052D, nella sua qualità di agente contabile esterno per il comune di Matera per l'esercizio 2018, con riferimento alla resa del conto giudiziale per la struttura ricettiva "B&B DANTE", con luogo d'esercizio in Matera alla via Dante Alighieri n. 5, il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario del predetto anno;

visti gli artt.141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;

visti gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Maria Caputo, il P.M. dott.ssa Ilda Coluzzi e l'avv. Nicola Sante Di Marzio, su delega scritta dell'avv. Chiara Maria Bruna Latorre;

premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale formulava al Giudice monocratico istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato, chiedendo altresì di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che sarebbe stato stabilito, e di fissare, in caso di inadempimento, la scadenza per la compilazione del conto d'ufficio a spese dell'agente contabile, formulando in ultimo la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere qualora il conto fosse presentato dall'agente contabile o formato d'ufficio.

Il Giudice monocratico, con proprio decreto n. 55/2020 del 21/07/2020, fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto.

Con nota prot. n. 047764 del 14/06/2021 il comune di Matera comunicava che, a seguito della notifica dei decreti per resa di conto giudiziale anno 2018, effettuata agli agenti contabili interessati ai sensi dell'art. 141, comma 5, del C.G.C., nonché da un confronto con la banca dati dell'anagrafe tributaria, otto strutture ivi indicate, tra cui quella in epigrafe, non avevano trasmesso il conto giudiziale.

Con istanza depositata in data 08/07/2024, il P.M. chiedeva che venisse fissata "…l*'udienza per la prosecuzione del presente giudizio per ivi disporre, previo accertamento del mancato deposito del conto nei termini indicati dal decreto n.55/2020, la compilazione del conto d'ufficio a spese dell'agente contabile",* chiedendo, altresì, la contestuale determinazione della *"sanzione pecuniaria a carico dell'agente contabile nella misura di €.500,00, attesa la mancata ottemperanza all'obbligo di deposito del conto giudiziale nel termine indicato".*

Con memoria del 29/9/2024 Sinno Bruno Maria, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Maria Bruna Latorre, e elettivamente domiciliato nel suo studio in Matera, via Don Minzoni n. 10, ha tra l'altro rappresentato:

- che il sig. Sinno Bruno Maria ha cessato la propria attività di "b&b Dante di Sinno Bruno Maria" nell'anno 2016 e la relativa domanda, presentata il 14/04/2016, è stata definita il 19/4/2016, come risultante «…*dalla ricevuta dello Sportello Unico delle*

attività produttive SUAP con Identificativo nazionale n. 4935 Ufficio SUAP di MATERA del 27/02/2020 relativa all'avvenuta cessazione dell'attività di b&b Dante di Sinno Bruno Maria…»;

- che nell'attività (poi denominata B&B Dante di Barbosa Cutino Danexys) vi è stato il successivo subentro da parte della sig. Barbosa Cutino Danexys (a seguito di domanda presentata in data 14/4/2016 e definita in data 03/8/2016);

- che pertanto l'esponente non ha rivestito, per l'anno 2018, il ruolo di agente contabile.

Tanto premesso, nel produrre documentazione, nel predetto atto si è chiesto che fosse dichiarato il non luogo a procedere in considerazione della inesistenza dell'obbligo in capo al Sig. Sinno Bruno Maria alla resa del conto giudiziale per aver cessato l'attività nel 2016, con conseguente dichiarazione della cessazione della materia del contendere, e che si provvedesse a dare atto del subentro del nuovo agente contabile (che aveva provveduto a presentare il conto di gestione per l'anno 2018) e, per l'effetto, non si applicasse sanzione a suo carico, procedendosi alla determinazione delle spese.

Con nota pec del 7/10/2024 il comune di Matera confermava che, «*…da verifiche effettuate con l'Uffico SUAP è emerso che quanto dichiarato dall'agente contabile è esatto*» e si trasmettevano «*le ricevute dello Sportello Unico attività produttive inerenti la cessazione dell'attività di B&B Dante di Sinno Bruno Maria ed il subentro da parte della sig.ra BARBOSA Cutino Danexys*».

Nel corso dell'odierna udienza di discussione, conseguentemente, il P.M. chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere; l'avv. Nicola Sante Di Marzio, nel riportarsi integralmente alla memoria presente agli atti, formulava analoga richiesta.

DIRITTO

Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141 c. 2 c.g.c., viene definito dal medesimo con sentenza non appellabile ed

immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. salvo, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell'art. 141, commi 4, 6 e 7, la deputata fase collegiale di cui all'art.142 c.g.c. (cfr. *in terminis* Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze nn. 182/2019, 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Come esposto in fatto, nel corso del giudizio è emerso che la struttura indicata in epigrafe ha cessato la propria attività ricettiva nell'anno 2016 e, pertanto, a carico del sig. Sinno Bruno Maria non risulta sussistente alcun obbligo di resa del conto giudiziale in questione.

Pertanto, viste le richieste del P.M., questo Giudice deve conseguentemente dichiarare estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza dell'8 ottobre 2024.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Rocco Lotito

Depositata in Segreteria il 09/10/2024

Il Segretario d'udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Maria Caputo